

## **L.R. 28/84, art. 10**

La Legge Regionale 07 Giugno 1984, n° 28, art.10 prevede la concessione di agevolazioni a favore delle cooperative e società giovanili che avviino nuove attività d'impresa, con sede legale operativa e amministrativa in Sardegna, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 35 anni e donne, iscritti nelle liste ordinarie di collocamento e lavoratori, che fruiscano del trattamento di cassa integrazione guadagni, ed emigrati di ritorno.

La maggioranza delle quote deve essere detenuta dai giovani.

Alle cooperative e alle società giovanili per l'attuazione di un piano di sviluppo aziendale, è concesso:

- contributo in conto capitale sino al 60% delle spese ritenute ammissibili;
- concorso sugli interessi, a carico dell'Amministrazione regionale, in misura tale che il tasso a carico dell'impresa sia pari al 45% del tasso di riferimento per il credito artigiano, su un finanziamento con fondi Banco di entità pari alla parte di spesa per investimenti fissi ritenuta ammissibile non coperta dal contributo in conto capitale;
- concorso sugli interessi, a carico dell'Amministrazione regionale nella misura del 7% per la durata di quattro anni, relativamente ad un finanziamento con fondi Banco di entità pari all'importo totale dovuto a titolo di imposta sul valore aggiunto relativamente agli investimenti fissi ritenuti ammissibili;
- garanzia fideiussoria sussidiaria, rilasciata dall'Amministrazione regionale di importo pari al 90% dei finanziamenti;
- contributo in conto gestione per i primi due anni di attività, nel limite del volume di spesa previsto nel progetto;
- contributo per lo studio di fattibilità dell'iniziativa proposta.

Al momento la legge non è operativa per l'istruttoria di nuove iniziative.

La gestione attuale riguarda le iniziative per le quali è stata emessa la determinazione di concessione delle agevolazioni.